



A.S.D. JUNIOR ALPINA BASEBALL SOFTBALL

STRADA PER LONGERA 176/6
34128 TRIESTE (TS)

Cod.Fiscale: 90109190323
Partita Iva: 01098110321

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

Art. 1 – Finalità

1. Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 sui Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Junior Alpina Baseball Softball" (di seguito per brevità anche solo "Associazione") e recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dettati dall'Osservatorio Permanente del CONI e le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione emanate dalla FIBS.
2. Il presente documento stabilisce i principi a cui l'Associazione, i Tesserati (tecnici, atleti o dirigenti), i Soci e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con l'Associazione sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:
 - a. la promozione dei diritti di cui al precedente comma;
 - b. la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c. la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d. l'individuazione e l'attuazione da parte del sodalizio di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
 - e. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - f. l'informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - g. la partecipazione dell'Associazione e dei soggetti individuati al successivo art. 2 alle iniziative organizzate dalla FIBS nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
 - h. il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* della Associazione.
3. L'Associazione adotta il presente documento al fine di predisporre misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al successivo comma 4 e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori, nonché ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo,

intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva e la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

Art. 2 – Destinatari

1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
 - a) i Tesserati dell'Associazione, siano essi atleti, tecnici o dirigenti;
 - b) i Soci dell'Associazione;
 - c) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Associazione;
 - d) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione.

Art. 3 – Condotte rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
 - a. **l'abuso psicologico**, ossia qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b. **l'abuso fisico**, ossia qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
 - c. **la molestia sessuale**, ossia qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
 - d. **abuso sessuale**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
 - e. **la negligenza**, ossia il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
 - f. **l'incuria**, ossia la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- g. **l'abuso di matrice religiosa**, ossia l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
 - h. **il bullismo (o il cyberbullismo, se condotto online)**, ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
 - i. **altri comportamenti discriminatori**, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

Art. 4 – Diritti e doveri

1. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
2. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei Tesserati.

Art. 5 – Principi

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Junior Alpina Baseball Softball si conforma ai seguenti principi:

1. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo;
2. L'Associazione assicura un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'invulnerabilità della persona;
3. Ogni atleta richiede attenzione, impegno, rispetto e dignità, e la garanzia di uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
4. L'Associazione presta la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
5. L'Associazione assicura che l'attività sportiva si svolga nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
6. L'Associazione favorisce la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 6 – Norme di condotta

L'Associazione assicura l'effettività dei diritti di cui all'art. 4 e dà attuazione ai principi di cui all'art. 5, richiedendo che i destinatari di cui all'art. 2 uniformino il proprio comportamento alle misure di seguito indicate:

- a) i soggetti individuati all'art. 2 sono tenuti all'osservanza del Codice di Condotta, allegato al presente documento;
- b) ad ogni tesserato viene garantito lo stesso livello di attenzione, impegno, preparazione e rispetto; l'attività sportiva verrà svolta anche in base alle ambizioni ed al livello di preparazione dell'atleta, ascoltando anche le aspirazioni dell'atleta;
- c) i programmi di allenamento evitano discriminazioni tra gli atleti in base sesso, all'etnia, appartenenza culturale ecc;
- d) sono previsti, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l'integrazione;
- e) vanno evitati, per quanto possibile, i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
- f) si sollecitano atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;
- g) è richiesto ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
- h) con specifico riferimento alle TRASFERTE:
 - i. per le categorie U14 o superiori, durante le trasferte gli atleti soggiureranno in camerate che accolgano l'intera squadra o buona parte di essa. Non sarà possibile per gli atleti soggiornare in stanze doppie con un tecnico o un membro dello staff;
 - ii. per le categorie U12 o inferiori, , durante le trasferte gli atleti soggiureranno in camerate che accolgano l'intera squadra o buona parte di essa e in ogni caso la sistemazione durante il soggiorno dovrà essere programmata con il consenso dei genitori, che sarà raccolto in forma scritta o telematica;
- i) con specifico riferimento ad ALLENAMENTI e COMPETIZIONI:
 - i. a inizio stagione e in ogni occasione in cui se ne ravvisi la necessità, anche con l'intervento del Responsabile di cui all'art. 7, il tecnico di ogni categoria è tenuto a spiegare in modo chiaro a tutti i fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
 - ii. lo svolgimento di allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per la squadra, si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici o alla presenza di almeno uno dei genitori o dopo aver acquisito l'autorizzazione degli stessi;
 - iii. è fatto divieto per allenatori e staff sia in allenamento che in trasferta di condividere con gli atleti minorenni bagni, spogliatoi, stanze e altri spazi comuni, salvo diversi accordi con i genitori;
 - iv. ogni comportamento degli atleti, dei tecnici e dello staff, durante gli allenamenti, le partite e le trasferte deve essere ispirato al rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza, sia in campo, sia nella condivisione di spazi comuni al di fuori del campo, nei rapporti con gli atleti della propria e dell'altra squadra;
 - v. qualsiasi atto di violenza o discriminazione deve essere riferito al soggetto di cui all'art. 7, affinché vengano attivate le procedure ivi descritte.
- j) con specifico riferimento alle VISITE MEDICHE: le visite mediche programmate dall'Associazione a favore degli atleti possono essere svolte unicamente da personale medico esterno, presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate. Le famiglie possono provvedere autonomamente allo svolgimento delle visite medico sportive e produrre un certificato medico rilasciato da un medico abilitato di loro fiducia.
- k) chiunque è invitato a confrontarsi con il referente safeguarding di cui all'art.7 in caso di ogni dubbio riguardo il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- l) chiunque è tenuto a uniformarsi agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 8;
- m) come da normativa vigente, viene effettuato il controllo del casellario di allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti con cadenza annuale.
- n) si rendono consapevoli i propri Tesserati e i soggetti individuati all'art. 2 di diritti, doveri, obblighi e responsabilità mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9.

Art. 7 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, il consiglio direttivo dell'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
 2. Il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni viene pubblicato tempestivamente sul sito dell'Associazione e comunicato alla FIBS.
 3. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni viene nominato tra le persone di necessarie competenze, autonomia e indipendenza, che partecipi assiduamente alle attività dell'Associazione.
 4. Il Responsabile può essere nominato tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FIBS o del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
1. Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.
 2. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il consiglio direttivo provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile dandone pubblicità secondo quanto riportato al precedente comma 2 del presente articolo.
 3. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell'organo direttivo. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIBS. L'Associazione provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
 4. Il Responsabile:
 - a) vigila sulla corretta applicazione del presente Modello organizzativo e dei Codici di condotta adottati dall'Associazione;
 - b) gestisce le eventuali segnalazioni ricevute ai sensi dell'art. 8 del presente documento secondo le modalità ivi previste;
 - c) segnala al consiglio direttivo, e, qualora lo ritenga necessario, al Safeguarding Officer istituito presso la FIBS, eventuali condotte rilevanti ai sensi dell'art. 3 e fornisce agli stessi ogni informazione richiesta;
 - d) qualora ravvisi necessità di agire con urgenza, adotta qualunque iniziativa che ritenga opportuna per prevenire e contrastare, nell'ambito dell'Associazione, ogni forma di abuso, violenza e discriminazione dandone tempestiva comunicazione al consiglio direttivo e al Safeguarding officer istituito presso la FIBS per i provvedimenti di competenza;
 - e) agisce con la riservatezza e la discrezione richieste dalla tipologia di informazioni trattate secondo la normativa vigente;
 - f) formula all'organo direttivo le proposte di aggiornamento del presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, che ritenga necessarie a un miglior perseguimento degli scopi degli stessi;
 - g) valuta annualmente le misure conseguenti al Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, relazionando all'organo direttivo in merito a tale valutazione e proponendo, sulla base di tale valutazione, un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
 - h) propone e realizza attività formative e informative volte a far conoscere ai tesserati, anche minori, i principi fondamentali da rispettare e le misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, le procedure per la segnalazione degli stessi;

Art. 8 – Dovere di segnalazione e gestione delle segnalazioni

1. Chiunque venga a conoscenza o sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. Della segnalazione è data immediata comunicazione all'organo direttivo, che convoca una riunione invitando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al fine di valutare la fondatezza della segnalazione.
3. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nonché i membri del consiglio direttivo che sono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla massima riservatezza, fatta salva la denuncia alle autorità competenti, se prevista dalla normativa vigente, e l'informazione ai genitori/tutori del tesserato minorenne, salvo che lo stesso non abbia fatto esplicita richiesta di riservatezza anche nei confronti di questi ultimi.
4. Qualora la segnalazione sia ritenuta fondata, l'organo direttivo attua tutte le misure necessarie al fine di sopprimere la condotta rilevante, e procede alla segnalazione alle Autorità competenti, qualora la condotta sia penalmente rilevante.
5. Qualora la segnalazione sia ritenuta non fondata, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e i membri del consiglio direttivo attuano misure di monitoraggio in relazione alla segnalazione ricevuta per un periodo non inferiore a 6 mesi.
6. Salvo quanto previsto al comma successivo, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e i membri del consiglio direttivo si astengono dall'attuare qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - a presentato una denuncia o una segnalazione;
 - b manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - c assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - d reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - e intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
7. Qualora il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o i membri del consiglio direttivo concordemente ritengano che una segnalazione sia manifestamente infondata e effettuata in mala fede, il denunciante viene invitato a non reiterare l'azione di denuncia infondata e, qualora la stessa si verifichi nuovamente, viene allontanato dai luoghi di allenamento e competizione per un periodo non inferiore ai 3 mesi.

Art. 9 – Diffusione, informazione e formazione.

1. Il presente documento è pubblicato sul sito internet dell'Associazione, è affisso presso la sede sociale e i luoghi di svolgimento dell'attività sportiva, è comunicato al soggetto di cui all'art. 7 ed è portato a conoscenza di tutti i soggetti di cui al precedente art. 2, al momento in cui si instaura il rapporto con l'Associazione. Della sua adozione e aggiornamento è data notizia sul sito dell'Associazione.
2. L'Associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (all. A) tra i soggetti individuati al precedente art. 2.
3. L'Associazione organizza, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, incontri di informazione a favore dei soggetti individuati al precedente art. 2 con cadenza almeno annuale, nonché attività di formazione a favore dei soggetti maggiorenni individuati al precedente art. 2 con cadenza almeno semestrale. Delle attività di formazione è data prova con registri di presenza e attestati di partecipazione a favore dei partecipanti;

4. L'Associazione favorisce la partecipazione dell'Associazione e dei soggetti individuati al successivo art. 2 alle iniziative organizzate dalla FIBS nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
 - mancata attuazione colposa delle misure indicate nel presente documento e nel Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
 - violazione dolosa delle misure indicate nel presente documento e e nel Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
 - violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
 - effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
 - violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
 - violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
 - atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
3. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del presente documento attraverso i mezzi indicati nel precedente art. 9.
4. ***Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti***
 - a. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
 - b. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
 - richiamo verbale per mancanze lievi;
 - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
 - multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
 - sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
 - risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
 - c. Ai fini del precedente punto:
 - incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività

- sensibili, attuando un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, attuando un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
 - incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
 - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
 - la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
 - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
 - incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
 - incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto di lavoro il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati di cui agli art. 600 e seguenti del codice penale e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

2. Sanzioni nei confronti dei volontari

- a. Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
 - richiamo verbale per mancanze lievi;
 - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
 - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
 - rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
- b. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto c. della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

Art. 11 – Responsabile federale delle politiche di Safeguarding

L'Associazione riconosce il ruolo del Responsabile federale delle politiche di Safeguarding nonché le sue competenze descritte nelle Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione emanate dalla FIBS.

Art. 12 – Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIBS.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto dell'Associazione.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione, dalla normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della FIBS, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI, nonché, per quanto eventualmente di competenza, dal *Code of Ethics*, approvato dalla *World Baseball Softball Confederation*.
4. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegato A

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

I soggetti tenuti al rispetto del presente Codice di Condotta sono:

- a) i Tesserati dell'Associazione, siano essi atleti, tecnici o dirigenti;
- b) i Soci dell'Associazione;
- c) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Associazione;
- d) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione.

Ciascuno è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.

Diritto fondamentale di ogni Tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

L'Associazione adotta il modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (d'ora in avanti detto "Modello organizzativo") al fine di predisporre misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al successivo comma 4 e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori, nonché ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva e la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, il consiglio direttivo dell'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, d'ora in avanti detto "Responsabile".

In caso di violazione delle norme previste per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, il regime sanzionatorio applicabile è definito nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e si differenzia a seconda del ruolo che il soggetto riveste nella Associazione.

CONDOTTE VIETATE	DESCRIZIONE
Abuso psicologico	Qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l'isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni del Tesserato ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali
Abuso fisico	Qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti
Molestie e abusi sessuali	Qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante
Abuso sessuale	Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati
Violenza di genere	Tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso

Bullismo (o cyberbullismo, se condotto online)	Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
Nonnismo (c.d. "hazing")	Ogni condotta che coinvolge un'iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo
Abuso di matrice religiosa	L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume
Abuso dei mezzi di correzione	L'oltrepassare i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale
Negligenza (c.d. "negligence")	Mancato intervento di un Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire e/o di segnalare al Safeguarding Officer e/o alla Procura Federale, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno
Incuria (c.d. "neglect")	La mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo
Altri comportamenti discriminatori	Qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale

È da intendersi vietata ogni altra condotta che possa pregiudicare il mantenimento di un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione

NORME DI CONDOTTA GENERALI

Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva e alla vita associativa non deve:

- X** discriminare e avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;

- ✗ colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
- ✗ avere atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- ✗ agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;
- ✗ avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- ✗ agire in modi che possano essere abusivi;
- ✗ usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
- ✗ comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- ✗ stabilire o intrattenere contatti con minori Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale.
- ✗ tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- ✗ invitare a momenti conviviali non istituzionali atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- ✗ agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- ✗ discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

DOVERI E OBBLIGHI

Chiunque è tenuto a:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri destinatari del presente documento nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati, specie se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, specie se minori;

- promuovere un rapporto tra Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile;
- segnalare senza indugio al Responsabile dell'Associazione situazioni, anche potenziali, che esponano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL'ATTIVITÀ CON I MINORI

Quando si svolge attività con i minori è necessario:

- organizzare l'attività in modo tale da minimizzare i rischi;
- essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con minori;

- consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l'accesso agli impianti durante allenamenti e sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato minore;
- comunicare e condividere con il Tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Tesserato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il Tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- garantire la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai rappresentanti, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza;
- comunicare ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con i tecnici e gli altri soggetti frequentatori il sodalizio e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;
- valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;
- mantenere un elevato profilo personale e professionale;
- trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;
- incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.

Segnali di disagio e malessere dei minori

A titolo esemplificativo, sono considerati indicatori di disagio e malessere:

- ! cambi repentini e non giustificati di comportamento (a titolo esemplificativo, riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare) che possono essere accompagnati da cali della performance sportiva;
- ! disturbi dell'alimentazione;
- ! segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà;
- ! ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciate, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni e che non siano compatibili con l'attività sportiva;
- ! una ferita per la quale la spiegazione non sembra plausibile;
- ! il minore che descrive quella che potrebbe apparire un'azione di abuso che lo abbia coinvolto;
- ! diffidenza nei confronti di allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con i quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia;

! trascuratezza e frequente perdita di effetti personali.

La presenza di uno o più di questi indicatori non definisce da sé la prova della presenza di un abuso, violenza o molestia. Tali elementi devono essere valutati anche tenendo in conto delle condotte tipiche dei minori connesse ad alcune fasi di sviluppo e della crescita, quali quelle della preadolescenza ed adolescenza, quando cambi di umore e di comportamento repentini sono condotte che si manifestano molto spesso in assenza di abuso, violenza e/o molestia.

PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

L'Associazione, quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori, richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

COMPORAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE

Tutti i destinatari del presente Codice devono essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Associazione.

Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Associazione.

In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all'esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell'abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Associazione.

RISERVATEZZA

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Associazione è tenuto agli obblighi di riservatezza previsti dal Modello organizzativo dell'Associazione. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.